

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E
SOCIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 23/01/2019

INDICE

Sommario

ART. 1 FINALITÀ.....	3
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 SETTORI D'INTERVENTO.....	3
ART. 4 AMMISSIBILITÀ	4
ART. 5 ESCLUSIONE.....	5
ART. 6 L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.....	5
ART. 7 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO.....	6
ART. 8 PROCEDIMENTO	7
ART. 9 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE.....	8
ART. 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	8
ART. 11 PATROCINIO.....	9
ART. 12 NORME FINALI.....	9
ART. 13 ENTRATA IN VIGORE.....	9

ART. 1 Finalità

Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati o concessione gratuita di beni mobili e immobili o prestazione di manodopera, di seguito semplicemente "contributi", in favore di Enti, Associazioni, Onlus, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio Comunale, aventi carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

Il Comune di Chiaverano eroga contributi a sostegno di iniziative proposte dalle Associazioni comunali che perseguono finalità carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo, sportivo, e di interesse generale ritenendole meritevoli di sostegno pubblico.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Comune di Chiaverano nell'ambito dei suoi poteri di autonomia regolamentare, adotta il presente atto e, a norma dell'art. 12 della L. 241/90 e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D.Lgs. 267/00, disciplina la concessione di contributi, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 3 SETTORI D'INTERVENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- a) iniziative culturali, educative e sociali;
- b) iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
- c) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
- d) iniziative di protezione civile e manutenzione del territorio;
- e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
- f) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
- g) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;

h) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;

i) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

j) iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.

ART. 4 AMMISSIBILITÀ

Possono presentare al Comune istanza per la concessione di contributi Enti, Associazioni, Onlus, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio comunale, in possesso di atto Costitutivo e Statuto regolarmente registrato e iscritti all'Albo Comunale di cui al successivo articolo 6 ed agli appositi albi/registri regionali e /o nazionali ove di competenza (allegando relativa attestazione).

Sono esclusi dalla concessione dei contributi per i settori d'intervento del presente regolamento le persone fisiche, le associazioni temporanee di persone fisiche e i comitati, spontanei o informali.

Il Comune di Chiaverano può concedere contributi alle società sportive che risultano:

- essere costituite con sede sociale in Chiaverano;
- svolgere la propria attività nel territorio di Chiaverano;
- essere iscritte all'albo regionale dell'assessorato allo sport, e/o affiliate al CONI;
- praticino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi;
- praticino regolare attività sportiva durante l'anno rivolta alla popolazione residente e non, attraverso l'organizzazione di tornei e/o manifestazioni locali;

Per poter accedere ai contributi comunali, le associazioni di volontariato devono:

- essere costituite con sede legale in Chiaverano;
- svolgere la propria attività essenzialmente nel territorio di Chiaverano;
- essere iscritte all'albo Comunale delle Associazioni;
- svolgere attività senza fini di lucro nei settori di cui all'art.3

ART. 5 ESCLUSIONE

Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) tutte le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in concorso con altri Enti;
- b) le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa a termine dei relativi Statuti;

ART. 6 L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito l'Albo delle Associazioni, di seguito denominato per brevità "Albo", operanti nel territorio comunale di Chiaverano.

L'Albo è tenuto e aggiornato annualmente dal Servizio Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, qualora pervengano istanze di iscrizione.

Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato e sede legale nel territorio comunale. Lo statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

Le Associazioni presentano, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto dal Comune, allegando:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
- b) per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;

- c) per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove di competenza.
- d) l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- e) numero/Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
- f) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione

L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi di incompletezza e irregolarità della documentazione presentata). L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento.

Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie. La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali.

Al venir meno di uno dei requisiti richiesti l'iscrizione all'Albo Comunale è cancellata con effetto immediato.

La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto. Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata al verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione dell'Albo medesimo.

ART. 7 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

La Giunta Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, con apposita deliberazione, stabilisce a quanto ammonta l'importo complessivo destinato ai contributi delle associazioni.

La domanda di contributo, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Chiaverano entro il 31 marzo di ogni anno. Tale termine è perentorio. La domanda, con specifica indicazione del contributo richiesto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione e corredata dalla seguente documentazione:

1. programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento;
2. preventivo delle entrate e delle spese che dovranno essere sostenute e degli eventuali ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
3. bilancio preventivo dell'anno in corso;
4. dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa, da altri enti, pubblici o privati;
5. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
6. copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione;

ART. 8 PROCEDIMENTO

Al fine di valutare le richieste pervenute sarà istituita una apposita Commissione Consigliare formata da tre componenti di cui: due appartenenti al gruppo di maggioranza e uno a quello di minoranza.

Saranno accolte le istanze delle associazioni in regola con l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni, che prevedono la realizzazione di eventi/attività di cui all'art. 3.

La Commissione Consigliare provvederà a verificare l'entità complessiva delle richieste di contributo pervenute, qual ora essa superi la disponibilità complessiva stabilita dalla Giunta Comunale valuterà l'importo da assegnare ad ognuna.

Nella disamina delle iniziative presentate la Commissione dovrà valutare, in particolare, il perseguimento delle finalità di interesse generale, l'importanza degli interventi e manifestazioni sotto il profilo socio-culturale per la comunità locale, nonché i benefici anche sotto il profilo economico per le imprese locali, nell'intento di salvaguardare i valori storici e culturali locali e legati alla tutela del patrimonio ambientale-naturale e della popolazione.

La Commissione, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere in ogni momento qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi. L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore, fermo restando che il Comune dovrà essere informato sulle modalità di organizzazione dell'evento e sulle forme di pagamento eventualmente previste per l'ingresso alla manifestazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno verrà comunicato e pubblicato sul sito istituzionale l'elenco dei beneficiari e i relativi importi assegnati.

ART. 9 Modalità di rendicontazione

I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare le spese sostenute almeno per l'importo pari al contributo concesso dal Comune.

Le spese devono essere documentate mediante la presentazione di copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo.

Per tutti i settori di intervento l'erogazione dei contributi può essere disposta entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune.

I documenti di spesa ritenuti non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

Il rendiconto dovrà essere presentato entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento, presso gli uffici comunali.

ART. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. Il beneficiario

dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

ART. 11 Patrocinio

Per patrocinio s'intende la partecipazione senza oneri dell'Amministrazione Comunale alle iniziative culturali, ricreative, organizzate dai soggetti previsti nell'art.1.

La richiesta di patrocinio, senza oneri per l'Amministrazione, deve essere presentata 10 (dieci) giorni prima dell'iniziativa che si intende realizzare.

La concessione del patrocinio viene accordata dalla Giunta Comunale, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

ART. 12 Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

ART.13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale e Albo Pretorio on-line del Comune.

